

Modello di Organizzazione gestione e controllo di Gruppo

ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231

Versione aggiornata al 15 maggio 2024

SOMMARIO

1. Premesse.....	3
1.1. Il Gruppo.....	3
1.2. Destinatari del Modello.....	4
2. Quadro normativo.....	
2.1. Il Decreto 231.....	4
2.2. Enti tenuti all’osservanza del Decreto 231.....	4
2.3. I reati presupposto.....	4
2.4. Esenzione dalla responsabilità amministrativa.....	5
2.5. Contenuto del Modello.....	6
3. Adozione e aggiornamento.....	6
4. Identificazione dei Reati e delle aree di rischio.....	6
4.1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto 231).....	7
4.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24- <i>bis</i> del Decreto 231).....	8
4.3. Tutela dei marchi e dei segni distintivi, Falsità in monete (art. 25- <i>bis</i> del Decreto 231), Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25- <i>bis</i> .1 del Decreto 231), Violazione del diritto d’autore (art. 25- <i>novies</i> del Decreto 231).....	10
4.4. Reati societari (art. 25- <i>ter</i> del Decreto 231).....	11
4.5. Corruzione fra privati (art. 25- <i>ter</i> del Decreto 231).....	12
4.6. Delitti contro la personalità individuale (art. 25- <i>quinqies</i> del Decreto 231).....	13
4.7. Abuso di mercato (art. 25- <i>sexies</i> del Decreto 231).....	14
4.8. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- <i>septies</i> del Decreto 231).....	14
4.9. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25- <i>octies</i> del Decreto 231).....	15
4.10. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25- <i>octies</i> .1 del Decreto 231) e frode informatica.....	16
4.11. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 25- <i>decies</i> del Decreto 231).....	16
4.12. Reati ambientali (art. 25- <i>undecies</i> del Decreto 231).....	17
4.13. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- <i>duodecies</i> del Decreto).....	18
4.14. Razzismo e xenofobia (art. 25- <i>terdecies</i> del Decreto 231).....	18
4.15. Reati tributari (art. 25- <i>quinqiesdecies</i> del Decreto 231).....	19
4.16. Reati per i quali non sussiste elevato rischio di commissione.....	20
5. Organismo di Vigilanza.....	21
5.1. Nomina e requisiti.....	21
5.2. Funzioni e compiti.....	21
5.3. Flussi informativi.....	22
6. Segnalazioni e <i>whistleblowing</i>.....	22
7. Comunicazione e formazione.....	23
8. Sistema disciplinare.....	24
8.1. Misure nei confronti di amministratori e sindaci.....	24
8.2. Misure nei confronti dei dirigenti.....	24
8.3. Misure nei confronti di quadri e impiegati.....	24
8.4. Misure nei confronti degli altri Collaboratori.....	25

1. Premesse

1.1. Il Gruppo

Il gruppo di società (di seguito il “**Gruppo**”) che fa capo a Moltiply Group S.p.A. (di seguito la “**Capogruppo**”) agisce come primario operatore nel mercato della comparazione, promozione e intermediazione *online* di prodotti di istituzioni finanziarie, di operatori di *e-commerce*, e fornitori di *utilities* (tramite portali *web* tra i quali www.mutuonline.it, www.prestitionline.it, www.segugio.it, www.trovaprezzi.it, www.sostariffe.it, *etc.*) nonché nel mercato italiano dei servizi di *outsourcing* di processi complessi per il settore finanziario. Il Gruppo svolge la propria attività tramite due divisioni operative (di seguito le “**Divisioni**”).

La **Divisione Broking** è articolata principalmente in linee di *business* per tipologia di prodotto intermediato:

- **Broking Credito**, attiva nella mediazione creditizia *online* per mutui e prodotti di credito al consumo, principalmente attraverso canali remoti;
- **Broking Assicurazioni**, attiva nella distribuzione *online* di prodotti assicurativi principalmente nei rami RC Auto e Auto Rischi Diversi;
- **Comparazione prezzi e-commerce**, attiva nella comparazione e promozione delle offerte di prodotti e servizi da parte di operatori *e-commerce*;
- **Comparazione Telco & Energia**, attiva nella comparazione e promozione di servizi di telecomunicazione ed energia.

La Divisione *Broking* esercita inoltre attività di comparazione e/o promozione anche di ulteriori prodotti come conti correnti bancari, fondi di investimento, *etc.*

La **Divisione BPO** è articolata in linee di *business* per tipologia di servizio offerto e per tipologia di prodotto sottostante:

- **BPO Mutui**, attiva nei servizi di gestione a distanza di processi commerciali per prodotti di finanziamento e di gestione dei processi di istruttoria mutui *retail*; in tale linea di *business* sono ricompresi i servizi in ambito para-notarile;
- **BPO Servizi Immobiliari**, attiva nei servizi peritali immobiliari e nei servizi tecnici immobiliari rivolti a operatori del settore finanziario e del recupero crediti;
- **BPO Finanziamenti**, attiva nei servizi di gestione dei processi propedeutici all'erogazione nonché nei servizi di *servicing* di portafogli per prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione, nonché per finanziamenti alle imprese, anche assistiti da garanzia dallo Stato;
- **BPO Assicurazioni**, attiva nei servizi in *outsourcing* di gestione e liquidazione di sinistri assicurativi;
- **BPO Asset Management**, attiva nella gestione in *outsourcing* di servizi finanziari;
- **BPO Leasing e Noleggio**, attiva nei servizi amministrativi e tecnologici in *outsourcing* per operatori di *leasing* e noleggio a lungo termine.

La Capogruppo, in linea con quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito, il “**Decreto 231**”), ha ritenuto opportuno dotarsi di un modello di

organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “**Modello Organizzativo**” o il “**Modello**”) idoneo a prevenire, nell’ambito della propria operatività, il compimento dei reati previsti dal Decreto 231.

Il Modello è da leggersi unitamente al Codice Etico di Gruppo (di seguito, il “**Codice Etico**”), che ne costituisce parte integrante.

1.2. Destinatari del Modello

Il Modello si applica ai soggetti che interagiscono in modo significativo con il Gruppo, siano essi (i) amministratori, sindaci, dipendenti, agenti, collaboratori professionali o a progetto (di seguito “**Collaboratori**”) o (ii) principali fornitori, clienti istituzionali o altri soggetti rilevanti che operano con il Gruppo sulla base di un rapporto contrattuale (di seguito “**Controparti Commerciali**”) e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell’ambito delle cd. “attività sensibili” (di seguito, congiuntamente intesi, i “**Destinatari**”). I Destinatari, così come sopra individuati, sono pertanto tenuti al costante rispetto del Modello e del Codice Etico, per quanto agli stessi applicabile.

2. Quadro normativo

2.1. Il Decreto 231

Il Decreto 231 ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato. Trattasi, più specificatamente, di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale delle persone fisiche autrici di tali reati. In particolare, ai sensi del Decreto 231, gli enti possono essere ritenuti responsabili se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto a esso funzionalmente collegato, non avevano adottato ed efficacemente attuato “*modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”. Quanto alle conseguenze, l’accertamento dell’illecito, di natura amministrativa, previsto dal Decreto 231 espone gli enti all’applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono non solo il patrimonio mediante sanzioni pecuniarie, ma anche la reputazione tramite pubblicazione della sentenza di condanna e la stessa operatività attraverso sanzioni interdittive e confisca.

2.2. Enti tenuti all’osservanza del Decreto 231

Sotto il profilo soggettivo, il Decreto 231 individua “*gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica*”, escludendo, invece, “*lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*”. La responsabilità di tali enti sorge soltanto in occasione della realizzazione dei reati da parte di soggetti legati, a vario titolo, all’ente e solo nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’ente, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il reato trovi ragione nell’interesse dell’ente.

2.3. I reati presupposto

Gli enti possono essere chiamati a rispondere ai sensi del Decreto 231 a fronte della realizzazione di un numero chiuso di reati tassativamente indicati dagli artt. 24 e seguenti del Decreto 231, che opera con espresso rimando alle fattispecie incriminatrici descritte nel codice penale e in altre fonti normative di

settore. Trattasi, più specificatamente, dei cd. reati-presupposto (di seguito, i “**Reati**”), siano essi realizzati o solamente tentati, anche se commessi all'estero, elencati di seguito:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del Decreto 231);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto 231);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto 231);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del Decreto 231);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto 231);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto 231);
- reati societari (art. 25-*ter* del Decreto 231);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto 231);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto 231);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto 231);
- abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto 231);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto 231);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto 231);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 del Decreto 231);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto 231);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto 231);
- reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto 231);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto 231);
- razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto 231);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto 231);
- reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto 231);
- contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto 231);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto 231);
- riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto 231).

2.4. Esenzione dalla responsabilità amministrativa

Il Decreto 231 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei Reati, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del Reato, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i Reati;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché il relativo aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- il soggetto che ha commesso il Reato abbia agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo deputato a vigilare.

Tale esonero di responsabilità amministrativa non opera automaticamente ma è soggetto al complessivo giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo dell'ente, espresso dal giudice penale in occasione del procedimento penale intrapreso a carico dell'autore del Reato. In questa prospettiva è di fondamentale importanza, affinché al modello di organizzazione e di gestione sia riconosciuta la prevista efficacia esimente, che l'ente compia una seria e concreta implementazione delle misure adottate nel proprio contesto organizzativo. In concreto, dunque, il Modello non deve rappresentare un adempimento meramente burocratico.

2.5. Contenuto del Modello

In base alle disposizioni del Decreto 231, il Modello deve:

- identificare i rischi, attraverso l'analisi del livello di esposizione al rischio di commissione dei Reati (cd. *"risk assessment"* e *"gap analysis"*);
- progettare un adeguato sistema di controllo interno attraverso la formalizzazione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente;
- garantire una gestione delle risorse finanziarie idonea a impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo istituito dall'ente al fine di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- predisporre un sistema disciplinare al fine di disincentivare l'inosservanza del Modello.

3. Adozione e aggiornamento

Il Gruppo, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, ha originariamente adottato il Modello e istituito un organismo di controllo indipendente che ha il compito di vigilare sulla sua osservanza (di seguito, l'**"Organismo di Vigilanza"** o **"OdV"**) in data 20 marzo 2008. L'attuale versione del Modello e del Codice Etico sono stati oggetto di delibera di adozione in data 14 novembre 2022. È demandata all'organo di governo delle società del Gruppo l'adozione mediante apposita delibera del Modello e la nomina dell'Organismo di Vigilanza. È riconosciuta all'organo di governo e all'OdV delle singole società del Gruppo la facoltà di eseguire modifiche o integrazioni al Modello, eventualmente adattandolo in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalle società stesse, nei limiti dei principi e dei criteri di indirizzo definiti nel Modello. Il Modello e il Codice Etico sono soggetti al recepimento da parte dei Destinatari attraverso una idonea diffusione e formazione.

4. Identificazione dei Reati e delle aree di rischio

In considerazione della struttura e dell'operatività del Gruppo, il presente paragrafo esamina:

- i Reati ai quali le società del Gruppo potrebbero essere esposte;
- le cd. *"aree sensibili"* o *"a rischio"*, intendendosi quei processi o attività in cui in concreto potrebbe determinarsi il rischio di commissione dei Reati.

4.1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto 231)

Di seguito i principali Reati alla realizzazione dei quali il Gruppo potrebbe essere esposto. All'elencazione si fa seguire una esemplificazione delle condotte illecite afferenti.

4.1.1. *Principali Reati e condotte illecite*

- a. **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.).** Ottenere dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo o comunque denominate destinati alla realizzazione di una o più finalità diverse rispetto a quelle previste.
- b. **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.).** Conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato o da altri enti pubblici mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni, documenti falsi o non veritieri, ovvero omettendo informazioni dovute.
- c. **Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.).** Procurare a sé o ad altri con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, un ingiusto profitto con danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea.
- d. **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).** Procurare a sé o ad altri con artifici o raggiri inducendo taluno in errore, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato o da altri enti pubblici.
- e. **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).** Commettere frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato o altro ente pubblico.
- f. **Concussione (art. 317 c.p.).** Costringere a dare o promettere indebitamente a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio denaro o altre utilità.
- g. **Corruzione per l'esercizio della funzione e istigazione alla corruzione (art. 318 c.p. e art. 322 c.p.).** Dare o promettere indebitamente ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
- h. **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).** Dare o promettere ad un pubblico ufficiale denaro o altre utilità per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.
- i. **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).** Fatti corruttivi commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
- j. **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).** Persuadere a dare o promettere denaro o altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il quale abusa della sua qualità e dei suoi poteri.
- k. **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).** Il reato di corruzione si applica anche al soggetto che riveste la qualifica di incaricato di un pubblico servizio.
- l. **Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.).** Le disposizioni in tema di reati corruttivi e le relative pene si applicano anche a chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio.
- m. **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).** Sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio o altri soggetti indicati dal codice penale, far dare o promettere, indebitamente denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita.

- n. Peculato, concussione, induzione indebita, corruzione o istigazione di membri delle Corti Internazionali o degli Organi delle Comunità Europee (art. 322-*bis* c.p.).** Fatti di reato di cui alle precedenti lettere compiuti nei confronti dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico Servizio dell'Unione Europea o di singoli Stati membri o di organizzazioni internazionali.

4.1.2. *Principali attività a rischio, procedure e protocolli a presidio*

Le principali attività a rischio sono:

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione (es. Agenzia delle Entrate, GdF, INAIL, ASL, Ispettorato del Lavoro, etc.);
- Rapporti con le autorità di vigilanza (es. Garante per la Protezione dei Dati Personali, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), Banca d'Italia, Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM), Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), etc.);
- Richieste di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici o comunitari etc.;
- Gestione dei rapporti commerciali con enti pubblici, partecipazione a gare pubbliche;

I principali presidi a riguardo dei rischi sono:

- Principi e regole di condotta espressi dal Codice Etico;
- Regolamenti per i rapporti con la pubblica amministrazione e/o anticorruzione;
- Procedure relative a regalie, omaggi, sponsorizzazioni e patrocini;
- Procedure di selezione e gestione del personale;
- Procedure contabili e amministrative;
- Codici disciplinari.

4.2. *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto 231)*

Di seguito i principali Reati alla realizzazione dei quali il Gruppo potrebbe essere esposto. All'elencazione si fa seguire una esemplificazione delle condotte illecite afferenti.

4.2.1. *Principali Reati e condotte illecite*

- a. Falsità in documento informatico (art. 491-*bis* c.p.).** Falsificare un documento informatico pubblico con efficacia probatoria.
- b. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.).** Abusivamente introdursi in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- c. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.).** Abusivamente procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparati, strumenti e qualunque altro mezzo idoneo all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza.
- d. Installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.).** Abusivamente procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione o installare apparecchiature, dispositivi o

programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

- e. **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.).** Intercettare, impedire o interrompere fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, e rivelare il contenuto di tali comunicazioni.
- f. **Installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.).** procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, al fine di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni.
- g. **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.).** Distruzione, deterioramento e cancellazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.
- h. **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.).** Distruzione, deterioramento e cancellazione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
- i. **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.).** Distruzione, danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.
- j. **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.).** Il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici è più grave se rivolto a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
- k. **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).** La norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.
- l. **Delitti in relazione al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11 Decreto Legge n. 105/2019).** Malfunzionamento o utilizzo improprio di sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato. La normativa prevede la definizione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica volto ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati con sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

4.2.2. *Principali attività a rischio, procedure e protocolli a presidio*

Le principali attività a rischio sono:

- Gestione ed utilizzo di sistemi informatici;
- Accesso a piattaforme telematiche (pubbliche o private);
- Predisposizione di documenti informatici;
- Utilizzo di *device* aziendali;
- Utilizzo di informazioni riservate;
- Sistemi informatici del Ministero dei Trasporti, Portali Regioni, PRA, etc.

I principali presidi a riguardo dei rischi sono:

- Principi e regole di condotta espressi dal Codice Etico;
- Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001:2013 (“SGSI”);
- Certificazioni ISO 27001;
- *Policy* e procedure in ambito IT per le società transitoriamente non coperte dal SGSI;
- Infrastruttura e presidi di sicurezza informatica;
- Codici disciplinari.

4.3. Tutela dei marchi e dei segni distintivi, Falsità in monete (art. 25-*bis* del Decreto 231), Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-*bis.1* del Decreto 231), Violazione del diritto d’autore (art. 25-*novies* del Decreto 231)

Di seguito i principali Reati alla realizzazione dei quali il Gruppo potrebbe essere esposto. All’elencazione si fa seguire una esemplificazione delle condotte illecite afferenti.

4.3.1. *Principali Reati e condotte illecite*

- a. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.).** Esercitare atti di concorrenza mediante violenze o minacce anche indirette.
- b. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).** Vendere o immettere in circolazione prodotti industriali o opere dell’ingegno, con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull’origine o sulla qualità del prodotto.
- c. Contraffazione e alterazione di opere dell’ingegno e contraffazione ed alterazione di marchi, brevetti e modelli (art. 473 c.p.).** Contraffare o alterare diritti di proprietà industriale come marchi, brevetti, disegni o modelli.
- d. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 171 e seguenti della legge n. 633 del 1941).** Mettere a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche un’opera dell’ingegno protetta. Duplicare abusivamente programmi per elaboratore. Importazione e distribuzione illecita di programmi informatici,
- e. Falsità in moneta (artt. 453 c.p., 455 c.p., 457 c.p., 459 c.p., 464 c.p.).** Reati in materia di alterazione di monete e contraffazione di monete, valori in bollo e carte di pubblico credito.

4.3.2. *Principali attività a rischio, procedure e protocolli a presidio*

Le principali attività a rischio sono:

- Partecipazione a gare pubbliche e private;
- Attività di *marketing*;
- Attività di sviluppo *software*;
- Gestione licenze *software*;

- Gestione di cassa, valori in bollo e attività di sportello.

I principali presidi a riguardo dei rischi sono:

- Principi e regole di condotta espressi dal Codice Etico;
- Procedure per l'attività di *marketing*;
- Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001:2013;
- Certificazioni ISO 27001;
- *Policy* e procedure in ambito IT per le società transitoriamente non coperte dal SGSI;
- Infrastruttura e presidi di sicurezza informatica;
- Sistemi e servizi di *software asset management*;
- *Safe money* e controllo cartamoneta;
- Codici disciplinari.

4.4. Reati societari (art. 25-ter del Decreto 231)

Di seguito i principali Reati alla realizzazione dei quali il Gruppo potrebbe essere esposto. All'elencazione si fa seguire una esemplificazione delle condotte illecite afferenti.

4.4.1. Principali Reati e condotte illecite

- a. **False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c. e 2621-bis c.c.).** Esporre fatti non rispondenti al vero o omettere fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.
- b. **False comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2622 c.c.).** Il reato in questione si realizza in base alle condotte precedenti ma nell'ambito di attività delle società emittenti strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati o che accedono al pubblico risparmio.
- c. **Impedito controllo (art. 2625 c.c.).** Impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali occultando documenti o con altri idonei artifici.
- d. **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).** Restituire conferimenti ai soci ovvero liberare i medesimi dall'obbligo di eseguire i conferimenti stessi.
- e. **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).** Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite.
- f. **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).** Acquistare o sottoscrivere illecitamente azioni o quote sociali, azioni o quote emesse dalla società controllante, con lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- g. **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).** Ridurre il capitale sociale o eseguire fusioni con altre società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e cagionando danno ai creditori.
- h. **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.).** Violare il precetto civilistico *ex* art. 2391 c.c. che prevede la comunicazione dei conflitti di interesse da parte degli organi di amministrazione dei propri interessi personali nelle operazioni della società.
- i. **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).** Attribuire azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni;

sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti; sopravalutazione rilevante del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- j. **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).** Porre in essere qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari.
- k. **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).** Diffondere notizie false, operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- l. **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, primo e secondo comma, c.c.).** Esporre fatti falsi o occultare fatti da comunicare.

4.4.2. *Principali attività a rischio, procedure e protocolli a presidio*

Le principali attività a rischio sono:

- Gestione della contabilità e attività bilancistica e reportistica;
- Gestione segreteria societaria;
- Gestione, verifica e monitoraggio del sistema dei controlli interni;
- Gestione operazioni straordinarie infragruppo e non o sul capitale;
- Gestione dei rapporti con i *media*;
- Gestione dei rapporti con gli organi di controllo societari;
- Rapporti con le autorità di vigilanza, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza;

I principali presidi a riguardo dei rischi sono:

- Principi e regole di condotta espressi dal Codice Etico;
- Sistema di deleghe, poteri e procure e *segregation of duties*;
- Revisione contabile;
- Procedure contabili ed amministrative;
- Procedura di gestione delle informazioni riservate;
- Procedure di sicurezza dei sistemi informativi;
- Procedura per le operazioni con parti correlate;
- Procedura per la gestione degli accordi di riservatezza;
- Codici disciplinari.

4.5. **Corruzione fra privati (art. 25-ter del Decreto 231)**

Di seguito i principali Reati alla realizzazione dei quali il Gruppo potrebbe essere esposto. All'elencazione si fa seguire una esemplificazione delle condotte illecite afferenti.

4.5.1. *Principali Reati e condotte illecite*

- a. **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).** Promettere denaro o altre utilità ad amministratori, direttori generali, altri soggetti apicali, affinché compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio con conseguente danno della società.
- b. **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).** Promettere, pur in assenza di accettazione, denaro o altre utilità ad amministratori, direttori generali, altri soggetti apicali,

affinché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio causando conseguente un danno per la società.

4.5.2. *Principali attività a rischio, procedure e protocolli a presidio*

Le principali attività a rischio sono:

- Gestione delle attività commerciali;
- Selezione e gestione fornitori;
- Selezione e gestione del personale;
- Gestione delle informazioni riservate;
- Gestione dei rapporti con gli organi di controllo societari.

I principali presidi a riguardo dei rischi sono:

- Principi e regole di condotta espressi dal Codice Etico;
- Procedure relative a regalie, omaggi, sponsorizzazioni e patrocini;
- Regolamenti anticorruzione;
- Procedure acquisti e ciclo passivo;
- Procedure di selezione e gestione e del personale;
- Procedura per le operazioni con parti correlate;
- Codici disciplinari.

4.6. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto 231)

Di seguito i principali Reati alla realizzazione dei quali il Gruppo potrebbe essere esposto. All’elencazione si fa seguire una esemplificazione delle condotte illecite afferenti.

4.6.1. *Principali Reati e condotte illecite*

- a. **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)** Reclutare o utilizzare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro, anche presso terzi, in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno, esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo.
- b. **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p. e 600-*quater.1* c.p.)**. Detenere materiale pedo-pornografico.

4.6.2. *Principali attività a rischio, procedure e protocolli a presidio*

Le principali attività a rischio sono:

- Selezione e gestione del personale;
- Gestione lavoratori in capo a soggetti terzi;
- Gestione dei sistemi informativi;

I principali presidi a riguardo dei rischi sono:

- Principi e regole di condotta espressi dal Codice Etico;
- Procedure di selezione e gestione del personale;
- Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001:2013;
- *Policy* e procedure in ambito IT per le società transitoriamente non coperte dal SGSI;
- Infrastruttura e presidi di sicurezza informatica;

- Codici disciplinari.

4.7. Abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto 231)

Di seguito i principali Reati alla realizzazione dei quali il Gruppo potrebbe essere esposto. All’elencazione si fa seguire una esemplificazione delle condotte illecite afferenti.

4.7.1. *Principali Reati e condotte illecite*

- a. **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-*bis* D.Lgs 58 del 1998).** Acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari in ragione del possesso e utilizzo di informazioni riservate.
- b. **Manipolazione del mercato (art. 185 e 187-*ter* D.Lgs 58 del 1998).** Diffondere notizie false o eseguire operazioni simulate o altri artifici idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari.

4.7.2. *Principali attività a rischio, procedure e protocolli a presidio*

Le principali attività a rischio sono:

- Gestione informazioni *price sensitive*, del registro dei soggetti rilevanti e dell’archivio comunicazioni;
- Gestione segreteria societaria;
- Gestione rapporti con i *media*;
- Rendicontazione finanziaria.

I principali presidi a riguardo dei rischi sono:

- Principi e regole di condotta espressi dal Codice Etico;
- Procedura per la tenuta e l’aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti o privilegiate;
- Regolamento interno per la gestione di informazioni rilevanti e privilegiate e per la comunicazione all’esterno di informazioni privilegiate;
- Codice di *internal dealing*;
- Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001:2013;
- *Policy* e procedure in ambito IT per le società transitoriamente non coperte dal SGSI;
- Infrastruttura e presidi di sicurezza informatica;
- Codici disciplinari.

4.8. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto 231)

Di seguito i principali Reati alla realizzazione dei quali il Gruppo potrebbe essere esposto. All’elencazione si fa seguire una esemplificazione delle condotte illecite afferenti.

4.8.1. *Principali Reati e condotte illecite*

- a. **Omicidio colposo (art. 589 c.p.).** Cagionare la morte di una persona con negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi e regolamenti.
- b. **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).** Cagionare lesioni personali ad una persona con negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi e regolamenti.

4.8.2. *Principali attività a rischio, protocolli e procedure a presidio*

Le principali attività a rischio sono:

- Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- Gestione sedi operative.

I principali presidi a riguardo dei rischi sono:

- Principi e regole di condotta espressi dal Codice Etico;
- Valutazione dei rischi;
- Istruzioni operative e procedure di sicurezza (utilizzo degli attrezzi manuali, attrezzature e oggetti in uso negli uffici, uso di impianti e apparecchiature elettriche, movimentazione manuale dei carichi, linee guida per l'utilizzo di videotermini, segnaletica di sicurezza, interventi di primo soccorso, uso degli estintori, etc.);
- Piani di evacuazione;
- Organizzazione delle funzioni aziendali preposte;
- Attività di verifica, monitoraggio e formazione continua;
- Certificazione e manutenzione di impianti e macchinari;
- Codici disciplinari.

4.9. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto 231)

Di seguito i principali Reati alla realizzazione dei quali il Gruppo potrebbe essere esposto. All'elencazione si fa seguire una esemplificazione delle condotte illecite afferenti.

4.9.1. Principali Reati e condotte illecite

- a. **Ricettazione (art. 648 c.p.).** Al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.
- b. **Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.).** Sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- c. **Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).** Impiegare in attività economica-finanziaria denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- d. **Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.).** Impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto commesso, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

4.9.2. *Principali attività a rischio, protocolli e procedure a presidio*

Le principali attività a rischio sono:

- Gestione finanziaria;
- Rapporti con Controparti Commerciali;
- Gestione rapporti *intercompany* in Italia e all'estero;
- Fiscalità nazionale e *cross-border*.

I principali presidi a riguardo dei rischi sono:

- Principi e regole di condotta espressi dal Codice Etico;
- Sistema di deleghe, poteri e procure e *segregation of duties*;
- Procedure contabili ed amministrative;
- Revisione contabile;
- Clausole contrattuali “231”;
- Procedure antiriciclaggio;
- Codici disciplinari.

4.10. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 del Decreto 231) e frode informatica

Di seguito i principali Reati alla realizzazione dei quali il Gruppo potrebbe essere esposto. All’elencazione si fa seguire una esemplificazione delle condotte illecite afferenti.

4.10.1. Principali Reati e condotte illecite

- a. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.).** Utilizzare indebitamente o falsificare, alterare, al fine di trarne profitto per sé o per altri, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.
- b. Frode informatica (art. 640-*ter*, c. 2, c.p.).** Procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

4.10.2. Principali attività a rischio, protocolli e procedure a presidio

Le principali attività a rischio sono:

- Gestione ed utilizzo di sistemi informatici;
- Accesso a piattaforme telematiche (pubbliche o private);
- Acquisto di servizi *online*.

I principali presidi a riguardo dei rischi sono:

- Principi e regole di condotta espressi dal Codice Etico;
- Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001:2013;
- *Policy* e procedure in ambito IT per le società transitoriamente non coperte dal SGSI;
- Infrastruttura e presidi di sicurezza informatica;
- Sistemi e servizi di *software asset management*;
- Codici disciplinari.

4.11. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto 231)

Di seguito i principali Reati alla realizzazione dei quali il Gruppo potrebbe essere esposto. All’elencazione si fa seguire una esemplificazione delle condotte illecite afferenti.

4.11.1. *Principali Reati e condotte illecite*

Di seguito i principali Reati alla realizzazione dei quali il Gruppo potrebbe essere esposto. All'elencazione si fa seguire una esemplificazione delle condotte illecite afferenti.

- a. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).** Indurre con violenza o minaccia la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni di natura penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

4.11.2. *Principali attività a rischio, protocolli e procedure a presidio*

Le principali attività a rischio sono:

- Rapporti con le Autorità giudiziarie;
- Rapporti con i consulenti legali e i consulenti tecnici di parte e d'Ufficio;
- Gestione del personale.

I principali presidi a riguardo dei rischi sono:

- Principi e regole di condotta espressi dal Codice Etico;
- Codici disciplinari.

4.12. **Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto 231)**

Di seguito i principali Reati alla realizzazione dei quali il Gruppo potrebbe essere esposto. All'elencazione si fa seguire una esemplificazione delle condotte illecite afferenti.

4.12.1. *Principali Reati e condotte illecite*

- a. **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).** Cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- b. **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).** Cagionare abusivamente un disastro ambientale consistente nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema.
- c. **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.).** Fatti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater commessi per colpa.
- d. **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).** Cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto.

4.12.2. *Principali attività a rischio, protocolli e procedure a presidio*

Le principali attività a rischio sono:

- Gestione delle sedi e aziendali;
- Trattamento e smaltimento di rifiuti e rapporti con operatori del settore, gestione registri e formulari;

I principali presidi a riguardo dei rischi sono:

- Principi e regole di condotta espressi dal Codice Etico;

- Organizzazione delle funzioni preposte;
- Istruzioni operative e procedure di sicurezza;
- Codici disciplinari.

4.13. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto 231)

Di seguito i principali Reati alla realizzazione dei quali il Gruppo potrebbe essere esposto. All'elencazione si fa seguire una esemplificazione delle condotte illecite afferenti.

4.13.1. *Principali Reati e condotte illecite*

- a. **Impiego di cittadini privi di permesso di soggiorno (art. 22 comma 12-*bis* del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 e art. 12 TU Immigrazione).** Impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.

4.13.2. *Principali attività a rischio, protocolli e procedure a presidio*

Le principali attività a rischio sono:

- Selezione e gestione del personale;
- Gestione del personale di terzi

I principali presidi a riguardo dei rischi sono:

- Principi e regole di condotta espressi dal Codice Etico;
- Procedure di selezione e gestione del personale;
- Gestione degli accessi alle sedi aziendali;
- Codici disciplinari.

4.14. Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto 231)

Di seguito i principali Reati alla realizzazione dei quali il Gruppo potrebbe essere esposto. All'elencazione si fa seguire una esemplificazione delle condotte illecite afferenti.

4.14.1. *Principali Reati e condotte illecite*

- a. **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa (art. 604-*bis* c.p.).** Propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico o istigare a commettere o commettere atti di discriminazione.

4.14.2. *Principali attività a rischio, protocolli e procedure a presidio*

Le principali attività a rischio sono:

- Selezione del personale o dei collaboratori;
- Gestione del personale e dei collaboratori;

I principali presidi a riguardo dei rischi sono:

- Principi e regole di condotta espressi dal Codice Etico;
- Procedure di selezione e gestione del personale e dei collaboratori;
- Codici disciplinari.

4.15. Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto 231)

Di seguito i principali Reati alla realizzazione dei quali il Gruppo potrebbe essere esposto. All'elencazione si fa seguire una esemplificazione delle condotte illecite afferenti.

4.15.1. *Principali Reati e condotte illecite*

- a. **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74).** Indicare in dichiarazione, al fine di evadere le imposte, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- b. **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74).** Indicare in dichiarazione, al fine di evadere le imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o anche elementi passivi fittizi compiendo operazioni simulate o avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti.
- c. **Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74).** Nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri indicare, al fine di evadere le imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti al ricorrere di determinate soglie.
- d. **Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74).** Nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, mancata presentazione della dichiarazione relativa a redditi o sul valore aggiunto al ricorrere di determinate soglie.
- e. **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74).** Emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
- f. **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74).** Occultare o distruggere scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.
- g. **Indebita compensazione (art. 10-*quater* del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74).** Nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, l'esecuzione di indebite compensazioni di crediti non spettanti o inesistenti al ricorrere di determinate soglie.
- h. **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74).** Alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva di imposte, al fine di sottrarsi al pagamento, indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

4.15.2. **Principali attività a rischio, protocolli e procedure a presidio**

Le principali attività a rischio sono:

- Predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e sull'imposta sul valore aggiunto;
- Rendicontazione finanziaria e reportistica;
- Gestione della fiscalità delle società e del Gruppo.

I principali presidi a riguardo dei rischi sono:

- Principi e regole di condotta espressi dal Codice Etico;
- Procedure contabili ed amministrative;

- Utilizzo di consulenti esterni specializzati;
- Revisione contabile;
- Codici disciplinari.

4.16. Reati per i quali non sussiste elevato rischio di commissione

Di seguito i Reati alla realizzazione dei quali il Gruppo potrebbe essere astrattamente esposto ma per i quali si ritiene recondito il rischio di commissione:

- a. delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto 231);
- b. delitti contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del Decreto 231), con riferimento ai seguenti reati: peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- c. delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto 231), con riferimento ai seguenti reati: commercio di sostanze alimentari contraffatte (art. 440 c.p.), turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.);
- d. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto 231);
- e. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto 231);
- f. delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto 231), con riferimento ai seguenti reati: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.), pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.);
- g. reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto 231), con riferimento ai seguenti reati: traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), delitti associativi aggravati contro l'ambiente (art. 452-*octies* c.p.), uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.); Reati previsti dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150, Reati previsti dal D.Lgs 6 novembre 2007, n. 202 in tema di inquinamento provocato da navi;
- h. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto 231);
- i. contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto 231);
- j. alcuni delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto 231);
- k. alcuni delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevices* del Decreto 231);
- l. reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146), reati associativi, in particolare: l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), l'associazione di stampo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* d.p.r. 43/1973), l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/1990).

5. Organismo di Vigilanza

Al fine di assicurare l'effettiva implementazione del Modello Organizzativo e il rispetto del Codice Etico, le società del Gruppo affidano tale funzione ad un organismo di controllo indipendente denominato Organismo di Vigilanza. Tale organo potrà essere monocratico o collegiale e l'incarico potrà essere affidato anche al collegio sindacale della Capogruppo o delle singole società. L'Organismo di Vigilanza, sia se istituito in forma monocratica che collegiale, dovrà essere autonomo e indipendente e avere le adeguate competenze tecniche in tema di organizzazione aziendale e controlli interni. All'Organismo di Vigilanza è affidato in particolare il compito di:

- verificare l'applicazione e il rispetto del Codice Etico e del Modello;
- ricevere e analizzare le segnalazioni di violazione del Codice Etico, di fatti censurabili e *whistleblowing*;
- prendere decisioni in merito a violazioni del Codice Etico e del Modello;
- promuovere e provvedere all'aggiornamento del Codice Etico e del Modello;
- monitorare la diffusione e la corretta conoscenza del Codice Etico e del Modello;

Il Gruppo, le società del Gruppo e tutti i Collaboratori, i responsabili delle singole funzioni aziendali e gli organi societari prestano all'Organismo di Vigilanza adeguata collaborazione e forniscono le necessarie informazioni. Ogni comportamento non cooperativo è considerato una violazione del Codice Etico.

5.1. Nomina e requisiti

L'Organismo di Vigilanza è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Le società del Gruppo, tenute all'adozione del Modello, confermano la nomina dell'OdV di Gruppo in sede di delibera dell'organo di governo. La delibera d'incarico dell'OdV deve esprimersi a riguardo: (i) del soggetto chiamato ad assumere l'incarico di OdV, a seconda che la composizione dell'OdV sia monocratica o collegiale e (ii) della durata in carica (di norma fino a revoca) e delle modalità di revoca nonché (iii) dell'eventuale *budget* annuale. Nell'utilizzo del proprio *budget*, è consentito all'OdV di avvalersi del supporto di soggetti terzi con comprovate competenze tecniche, per lo svolgimento dei propri compiti, fermo restando la responsabilità esclusiva dell'Organismo di Vigilanza per le attività svolte. Per esigenze pratiche alcune società del Gruppo potrebbero nominare un proprio Organismo di Vigilanza.

I principali requisiti che l'Organismo di Vigilanza deve possedere sono:

- autonomia e indipendenza, in termini di: (i) possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo; (ii) estraneità di compiti operativi; (iii) collocazione a diretto riporto degli organi di governo.
- continuità di azione, in termini di: (i) durata del mandato; (ii) periodicità dei controlli; (iii) disponibilità autonoma del *budget*;
- professionalità, in termini di possesso di adeguate competenze e strumenti tecnico-professionali adeguati.

5.2. Funzioni e compiti

All'Organismo di Vigilanza sono affidati una serie di compiti, sintetizzati di seguito:

- vigilanza sull'effettiva implementazione del Modello, verifica del funzionamento e dell'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- verifica dell'adeguatezza del Modello, ossia della sua capacità di prevenire la realizzazione dei Reati;

- pianificazione delle attività e delle verifiche volte ad accertare il funzionamento e l’osservanza del Modello e proporre azioni di rimedio;
- gestione dei rapporti e flussi informativi a favore del Comitato Controllo e Rischi di Gruppo, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Capogruppo e delle altre società del Gruppo che hanno adottato il Modello;
- ricezione ed esame dei flussi informativi diretti all’OdV;
- supporto alle società e al Gruppo sull’interpretazione e applicazione del Modello;
- promozione di eventuali procedimenti disciplinari;
- vigilanza sul costante aggiornamento della mappatura dei Reati e delle aree di rischio;
- aggiornamento del Modello;
- promozione di iniziative per la formazione e comunicazione del Modello.
-

5.3. Flussi informativi

Devono essere obbligatoriamente indirizzati all’Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi inerenti a:

- le relazioni periodiche ordinarie e straordinarie predisposte dalla funzione di *Internal Audit* di Gruppo e dai responsabili delle diverse funzioni di controllo delle società del Gruppo (c.d. flusso informativo periodico) e la pianificazione delle attività di controllo;
- gli aggiornamenti sul sistema delle deleghe adottato dalla Capogruppo e da ciascuna società del Gruppo (cd. flussi informativi *una tantum*);
- eventuali provvedimenti o notizie provenienti da polizia giudiziaria o altra Autorità concernenti indagini circa Reati commessi nell’ambito del Gruppo (cd. flussi informativi *una tantum*);
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate dai Destinatari in caso di avvio di un procedimento giudiziario concernente i Reati (cd. flussi informativi *una tantum*);
- gli aggiornamenti e relative evidenze sulla concreta attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali (cd. flussi informativi *una tantum*).

L’Organismo di Vigilanza è tenuto a fornire al consiglio di amministrazione, al collegio sindacale e alle società di revisione della Capogruppo e delle società del Gruppo adeguati flussi informativi sulle eventuali violazioni del Modello (c.d. flussi informativi *una tantum*). L’Organismo di Vigilanza aggiorna periodicamente il Comitato Controllo e Rischi di Gruppo sull’attività svolta e pianificata. L’Organismo di Vigilanza presenta annualmente al Comitato Controllo e Rischi, al presidente del consiglio di amministrazione della Capogruppo e all’amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché agli organi di governo delle società del Gruppo che ne fanno esplicita richiesta, una relazione sull’attività condotta durante l’esercizio e riguardo alle attività pianificate per l’esercizio successivo.

6. Segnalazioni e *whistleblowing*

Tutti gli *stakeholder* del Gruppo possono segnalare ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico e del Modello all’Organismo di Vigilanza, che provvede all’esame della segnalazione adottando le opportune accortezze e la riservatezza necessaria, fatti salvi gli obblighi di legge.

La segnalazione delle presunte violazioni può essere inviata via posta elettronica all’indirizzo [odv\[at\]gruppomol.it](mailto:odv[at]gruppomol.it). In alternativa, la suddetta segnalazione può essere inviata a mezzo di posta ordinaria

presso la sede operativa della Capogruppo in Via Desenzano, 2 - 20146 Milano, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, precisando la riservatezza del contenuto.

Il Gruppo, anche in ottemperanza del Modello, ha istituito un sistema di segnalazione c.d. di *whistleblowing* che prevede:

- uno o più canali alternativi (c.d. canali di *whistleblowing*) che consentano ad amministratori, dirigenti e dipendenti, di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Codice o del Modello dei quali siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali dovranno garantire la riservatezza del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, in modo conforme alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

7. Comunicazione e formazione

Il Gruppo, in conformità a quanto previsto dal Decreto 231 e al fine di garantire l'effettiva implementazione del Modello, si impegna ad attuare adeguate attività di comunicazione e formazione rivolta ai Destinatari.

L'adozione o l'aggiornamento del Modello e/o del Codice Etico sono comunicati a tutti i Collaboratori e inseriti nella *intranet* aziendale, in cui sono altresì reperibili le procedure e gli altri documenti rilevanti richiamati dal Modello. Ai nuovi Collaboratori è fornita, anche elettronicamente, una comunicazione relativa al Modello, al Codice Etico e all'utilizzo della *intranet* aziendale dove sono reperibili gli ulteriori documenti e informazioni richiamati dal Modello.

Il Codice Etico ed il Modello sono portati a conoscenza degli *stakeholder* interni ed anche esterni mediante adeguate attività di comunicazione. Le iniziative di comunicazione possono essere differenziate a seconda del ruolo e delle responsabilità dei Destinatari. Il Gruppo cura la diffusione del Codice Etico e del Modello anche all'esterno fornendo ove richiesto anche il necessario supporto interpretativo. Sono previste specifiche clausole contrattuali in ogni relazione d'affari rilevante conclusa dalle singole società al fine di informare, responsabilizzare e allineare le rispettive Controparti Commerciali. Una copia aggiornata del Modello e del Codice Etico è inoltre pubblicata sul sito *internet* www.gruppomol.it, sezione "Governance".

L'attività di formazione è erogata a tutti i Collaboratori al fine di diffondere la conoscenza del Decreto 231, del Modello e del Codice Etico differenziandone eventualmente, i contenuti e le modalità di erogazione, in funzione della tipologia dei Collaboratori, del livello di rischio dell'area in cui operano e delle funzioni aziendali ricoperte.

8. Sistema disciplinare

La predisposizione di un sistema disciplinare costituisce requisito essenziale ai fini dell'effettiva implementazione del Modello, al fine di dissuadere da condotte non conformi al Modello, ai principi del Codice Etico, ai protocolli organizzativi e alle *policy*, procedure e istruzioni operative interne. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito dell'eventuale procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare costituisca altresì un reato.

8.1. Misure nei confronti di amministratori e sindaci

La realizzazione di condotte non conformi al Modello e ai principi espressi dal Codice Etico da parte dei Collaboratori che ricoprono la qualifica di amministratori o sindaci, comporta che l'Organismo di Vigilanza informi tutti i componenti del collegio sindacale e dell'organo di governo, che prenderanno opportuni provvedimenti tra cui - per i casi ritenuti più gravi - la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla legge. Le violazioni del Codice Etico e del Modello costituiscono infrazione del vincolo fiduciario inerente al mandato dei componenti gli organi sociali, con ogni conseguenza di legge.

8.2. Misure nei confronti dei dirigenti

La realizzazione di condotte non conformi al Modello e ai principi espressi nel Codice Etico da parte dei Collaboratori che ricoprono la qualifica di dirigente comporta l'applicazione delle misure ritenute idonee e conformi con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito "CCNL") applicabile, compatibilmente con le previsioni di legge. Resta inteso che, stante l'importanza organizzativa del ruolo dei dirigenti, eventuali violazioni al Modello e/o al Codice Etico saranno di norma idonee a ledere il vincolo fiduciario sottostante al rapporto lavorativo.

8.3. Misure nei confronti di quadri e impiegati

La realizzazione di condotte non conformi al Modello e ai principi espressi dal Codice Etico da parte dei Collaboratori che sono soggetti alla disciplina di un CCNL, comporta l'applicazione di provvedimenti disciplinari, qui elencati per gravità crescente:

- a. richiamo verbale;
- b. richiamo per iscritto;
- c. multa fino al massimo previsto dal CCNL applicabile;
- d. sospensione dalla retribuzione e dal servizio, fino al massimo previsto dal CCNL applicabile;
- e. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

I provvedimenti saranno irrogati dal soggetto delegato all'esercizio del potere disciplinare della società con cui il Collaboratore ha in corso il proprio rapporto di lavoro, secondo le modalità stabilite dalla legge per l'irrogazione di sanzioni disciplinari. In merito alla tipologia ed entità delle sanzioni descritte, queste saranno identificate tenuto conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- del comportamento complessivamente tenuto dal lavoratore con eventuali precedenti disciplinari;
- delle mansioni del lavoratore e della posizione funzionale delle persone eventualmente coinvolte;
- delle altre particolari circostanze che ineriscono la vicenda.

In ogni caso, in sede di determinazione della gravità e incisività della sanzione, potranno essere mutuati i criteri stabiliti nel codice penale e nei CCNL di riferimento, riguardo alla personalità del lavoratore e alla comparazione delle circostanze del fatto.

8.4. Misure nei confronti degli altri Collaboratori

La realizzazione di condotte non conformi al Modello e principi espressi dal Codice Etico da parte di Collaboratori non rientranti nelle categorie precedentemente elencate è sanzionata secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali applicabili. Restano salve eventuali richieste di indennizzo da tale comportamento derivino danni concreti al Gruppo o alle singole società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto 231.
